

Diritto News

AUTOVELOX (RILEVATORE DI VELOCITÀ) CON LASER PORTATILE - REGOLAMENTAZIONE-

Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili.

Ciò è statuito dall'art. 142, 6 bis, del codice della strada (...*“Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno”*...).

Nella circolare del Ministero dell'Interno del 14/08/2009, riguardante l'utilizzo dell'apparecchiatura di controllo e le modalità di accertamento delle violazioni per eccesso di velocità, è stato precisato che il rispetto delle esigenze di informazione dell'utenza, allo scopo di fornire la massima trasparenza all'attività di prevenzione realizzata con l'impiego di apparecchiatura di controllo, deve essere garantito mediante l'uso di segnali o di dispositivi di segnalazione luminosa.

Si sottolinea che l'accertamento di mancato rispetto del limite di velocità mediante una postazione mobile è stato oggetto di una recente pronuncia della Corte di cassazione (Il sez., sentenza n. 13727 del 22/06/2011).

Tale sentenza ha affermato che l'obbligo della preventiva segnalazione dell'apparecchio di rilevamento della velocità a seguito della L. 160/2007 è previsto per tutti i tipi di modalità di controllo effettuati con apparecchi fissi e mobili installati sulla rete stradale.

Si ricomprendono anche gli apparecchi tele-laser gestiti direttamente dagli organi di Polizia.

L'eventuale giudizio di opposizione avverso le sanzioni amministrative è disciplinato dagli artt. 22 e 23 della L. 689/1981 e deve svolgersi avanti al Giudice di Pace competente territorialmente.

Detta eventuale opposizione può essere proposta a mezzo del servizio postale in alternativa al deposito del ricorso presso la Cancelleria del Giudice competente (Corte Costituzionale n. 98/2004).

Avv. Fulvia Steardo

Rubrica a cura dello **Studio Steardo** - Via N. Bixio 19/12 - Chiavari

Tel. 0185.325105 - Fax 0185.368392

Invia le tue domande a redazione@ilnuovolevante.it

e riceverai una risposta in questa rubrica

Diritto News

AFFIDO CONDIVISO DEI MINORI - NUOVI ORIENTAMENTI

Ormai da diversi anni con la Legge n. 54 del 2006 sono stati riscritti gli articoli in materia di affido dei minori nell'ambito delle procedure di separazione coniugale ed in particolare è divenuta regola generale, non più evenienza residuale come era nel passato, l'affidamento condiviso dei figli.

Esso comporta l'esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi i genitori e la condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la sfera personale e patrimoniale dei minori e può essere derogato con la disposizione dell'affido esclusivo ad un solo genitore unicamente quando il Giudice ritenga, con provvedimento motivato, che il regime ordinario e pertanto l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore (art. 155 bis c.c.).

Si è ritenuto quindi che affinché possa derogarsi alla regola generale dell'affido condiviso occorre una valutazione, ed una motivazione, non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario ma anche e soprattutto una valutazione in negativo sulla idoneità educativa dell'altro tale da porsi in contrasto con l'interesse del minore.

Con una recente pronuncia la Suprema Corte (Cass. Sez. I 11.08.2011 n. 17191), richiamando in maniera non del tutto pertinente propri precedenti in materia che, nella realtà, erano stati resi sotto l'egida della previgente normativa e che comunque erano ispirati a valutazioni diverse e non del tutto coincidenti, stabilisce l'innovativo principio secondo il quale "se durante la separazione i genitori sono molto in conflitto, può essere giusto non concedere l'affidamento condiviso dei figli. Per

affidare congiuntamente i figli è necessario un accordo sugli obiettivi educativi, una buona alleanza genitoriale e un profondo rispetto dei rispettivi ruoli" (massima redazione).

La litigiosità dei coniugi viene così assunta ad elemento basilare e discriminante per la valutazione dell'interesse del minore all'adozione del modello legale ordinario dell'affidamento condiviso, motivando in negativo in merito all'idoneità educativa del genitore cui sia imputabile ed addebitabile tale comportamento.

Nel caso specifico esaminato dalla Corte "l'emergere di manifestazioni di sostanziale disprezzo per la moglie da parte di tutti i membri della famiglia del marito e la dipendenza di quest'ultimo non ancora risolta con la propria madre con violazione dell'obbligo di assistenza morale dovuta alla moglie possono giustificare in sede di separazione l'affido esclusivo dei figli ad uno solo dei genitori".

Aldilà delle valutazioni strettamente tecniche e giuridiche sollevate da tale pronuncia, non esente da elementi di criticità, preme sottolineare e lodare l'implicito richiamo del Supremo Collegio ad un rapporto collaborativo e civile tra i genitori; senza di esso l'affidamento condiviso potrebbe determinare sullo sviluppo psicologico dei minori effetti pregiudizievole da cui, come difensore, cerco di preservare i miei assistiti consigliando ed auspicando da ogni parte comportamenti di reciproco rispetto nei preminenti interesse della prole, onde evitare lunghi e defatiganti contenziosi giudiziari sicuramente dannosi per i minori già provati dalla separazione dei genitori.

Avv. Fulvia Steardo

Rubrica a cura dello **Studio Steardo** - Via N. Bixio 19/12 - Chiavari

Tel. 0185.325105 - Fax 0185.368392

Invia le tue domande a redazione@ilnuovolevante.it

e riceverai una risposta in questa rubrica

SESTRI LEVANTE - NEGÒ L'AUTORIZZAZIONE PER UN DEHORS

Rinvio a giudizio per Milanta «Il mio voto per la collettività»



L'attuale consigliere provinciale dice la sua sulla questione dataata 2007

Mariangela Milanta all'epoca dei fatti ricopriva il ruolo di assessore del Comune di Sestri Levante. Oggi siede nel consiglio della Provincia di Genova La pizzeria a cui negò la realizzazione di un dehor

Canti».

Secondo l'accusa il dehor avrebbe portato disturbo ai residenti, tra cui i familiari dell'allora assessore Milanta, che lei avrebbe voluto tutelare.

«Sono serena - commenta il consigliere provinciale sestrese - ritengo di aver agito correttamente, per il bene della collettività, come d'altronde ho sempre fatto».

L'attuale consigliere provinciale di centrosinistra ritorna a quel periodo, appunto il 2007: «In quegli anni - ricorda - era sorto un

la giunta di allora decise di difendere la collettività, e si decise di ridurre del cinquant per cento i dehor già assegnati».

Milanta spiega poi quali furono le motivazioni che la spinsero a votare in giunta quel giorno: «Preciso innanzitutto che non ho assolutamente favorito nessuno, non ci ho nemmeno lontanamente pensato. Partecipai - aggiunge ancora l'ex assessore - perché sentivo che questo fosse il mio dovere. Era mio dovere dire la mia, dare il mio contributo. Voleva essere

